

CORONA VIRUS RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COVID 19 DISPOSIZIONI prorogate AL 3 APRILE

Estratto del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 22 marzo 2020

[... omissis ...]

DECRETA:

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

- sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'[allegato 1](#) può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
- è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole ". E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse;
- le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art.2 **(Disposizioni finali)**

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Consulta il **testo integrale** del [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020](#) insieme al testo dell'[Allegato 1 del Dpcm 20 marzo](#) (sotto riportato)

ALLEGATO 1

ATECO	DESCRIZIONE
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3	fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione emanutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00	Attività dei call center
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

DPCM 11 MARZO 2020

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1.

ALLEGATO N.1 DPCM 11 MARZO 2020

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

DECRETO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 34 DEL 21 MARZO 2020

Il provvedimento prevede, tra le misure principali:

- la **stretta sui mercati**, che saranno possibili solo dove i sindaci potranno garantire il contingentamento degli accessi e il non assembramento, anche grazie all'utilizzo di transenne e sempre con il presidio costante dei vigili urbani;
- l'**accesso agli esercizi commerciali è limitato ad un solo componente del nucleo familiare**, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
- la **chiusura degli uffici pubblici e degli studi professionali**, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili (oltre alla possibilità di attuare lo smart working);
- lo **stop agli spostamenti verso le seconde case**;
- il **divieto di sosta e assembramento davanti ai distributori automatici "h24"**;
- il **blocco delle slot machine** e la disattivazione monitor e televisori da parte degli esercenti;
- restano **aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai** (dove dovrà essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro);
- dove possibile, dovrà effettuarsi la rilevazione sistematica della temperatura corporea presso i supermercati, le farmacie e i luoghi di lavoro;
- viene disposto il **fermo dell'attività nei cantieri**, ad eccezione di quelli di interesse strategico;
- il **divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici**.

La nuova ordinanza avrà efficacia in Piemonte **fino al 3 aprile 2020**. Consulta il [testo integrale del Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 34 - 21 marzo 2020](#).

CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE

Facendo seguito all'emanazione del Decreto 34 del 21/3/2020, ed al fine di offrire una interpretazione il più possibile omogenea di quanto in esso disposto, si evidenziano alcuni chiarimenti di interesse generale.

Art.6, "La sospensione, d'intesa con ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI e ALI, dell'attività degli Uffici Pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili come individuati dalle Autorità competenti d'intesa con il Prefetto"

Si precisa che la sospensione dell'attività degli uffici è da intendersi come sospensione dell'attività in presenza. Le funzioni pubbliche vengono garantite attraverso il ricorso al lavoro agile, ad eccezione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6) del D.P.C.M. 11 marzo 2020, dello svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza da svolgersi in presenza per quanto relativo ai servizi indifferibili;

Art. 7, "La sospensione delle attività commerciali al dettaglio. Sono escluse dal divieto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM del 11 Marzo 2020, sia nell'ambito di esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione ancorché ricompresi nei centri commerciali, consentendo l'accesso alle sole predette attività"

Resta fermo quanto previsto del DPCM 11/03/2020. **Sono, quindi, confermate le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell'osservanza delle norme igienicosanitarie.**

Art. 9, "che i mercati settimanali saranno consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della Polizia Locale"

Resta fermo, quindi, quanto disposto dal DPCM 11/03/2020: i mercati consentiti sono esclusivamente quelli di generi alimentari. Resta in capo ai Comuni l'applicazione delle disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 13, "Si raccomanda di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall'azione di verifica del rispetto dei divieti dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C è previsto il divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus"

Non esiste obbligo di rilevazione della temperatura corporea. La raccomandazione ad eseguire tale operazione è di natura precauzionale. Avvenuto il rilievo, qualora la persona ad esso sottoposta abbia una temperatura uguale o superiore a 37,5° C, il titolare dell'esercizio è tenuto alla segnalazione alle Forze dell'Ordine o alla Polizia Locale al fine di consentire loro la verifica delle eventuali misure di quarantena già impartite al soggetto.

Art. 17, "La sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Sono consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell'ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziali, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della

popolazione, garantendo il rispetto delle misure previste dall'accordo Governo-Parti Sociali del 14/03/2020. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l'attività di confezionamento che di trasporto."

Restano consentite, come previsto dal DPCM 11/3/2020, le consegne a domicilio per tutti gli esercizi di somministrazione e ristorazione.

Art. 19, "la chiusura degli studi professionali, salvo l'utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza ivi effettuate. Sono esclusi dalla presente chiusura tutti gli studi medici e/o sanitari e di psicologia.

Viene incentivato il lavoro agile in tutti i casi possibili, fatti salvi quelli ove sia necessario il rispetto dei termini perentori di scadenza e tale necessità non possa essere ovviata attraverso il lavoro agile stesso. A mero titolo esemplificativo, sono da considerarsi quali "termini perentori" tutte quelle scadenze che i vari DPCM non hanno prorogato o hanno prorogato entro il termine di scadenza del Decreto in oggetto (3 aprile). Nel rispetto dell'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22/3/2020: - i collaboratori e i dipendenti in smart-working potranno recarsi negli studi professionali e trattenerci per il solo tempo necessario per il ritiro e la consegna dei documenti - i professionisti non possono incontrare i propri clienti presso gli studi se non nel caso di assoluta necessità, e devono privilegiare la consulenza mediante strumenti di comunicazione a distanza - le attività indifferibili ed urgenti sono individuate sulla base della autonoma e insindacabile valutazione del professionista coperta da segreto professionale, nel rispetto, comunque, degli obblighi di prevenzione del contagio da COVID 19 previsti dalla normativa attualmente

Art. 21, "la chiusura di tutte le strutture ricettive comunque denominate e con conseguente sospensione dell'accoglienza degli ospiti. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l'ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all'entrata in vigore del presente provvedimento. E' fatta salva l'individuazione delle strutture che possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, quarantena, pernottamento di parenti etc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali"

Le strutture ricettive, di qualunque natura, comprese le locazioni turistiche di abitazioni private, possono continuare ad essere operative se erogano – oltre a quanto riportato nell'articolo – servizi essenziali, da considerarsi: - ospitalità agli operatori sanitari diversi dai medici, comunque impegnati nella gestione dell'emergenza in corso; - ospitalità alle persone che assistono malati ricoverati in cliniche e ospedali anche per motivi diversi da Covid-19; - ospitalità al personale delle FF.AA., delle FF.OO e della Polizia Locale, al personale ed ai volontari della Protezione Civile; - ospitalità alle persone alle quali non è stato consentito il rientro al proprio domicilio, a causa di cancellazione di voli o chiusura delle frontiere, possono continuare il soggiorno fino - ospitalità al personale, diverso da quello elencato nei punti precedenti, comunque impegnato nella gestione dell'emergenza; - ospitalità ai dipendenti dei cantieri ritenuti strategici ed essenziali, non sottoposti quindi al fermo dei lavori (a mero titolo esemplificativo: cantieri di rilevanza nazionale ed internazionale, realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, realizzazione e manutenzione di tutte le strutture espressamente dedicate alla gestione dell'emergenza); - ospitalità ai dipendenti dei cantieri sottoposti al fermo dei lavori, esclusivamente per il tempo necessario a mettere in sicurezza i cantieri stessi; - ospitalità agli autotrasportatori, personale viaggiante e tutti i dipendenti delle aziende ancora in servizio, di cui all'elenco del DPCM 22/3/2020 e Decreto in oggetto; - ospitalità ai cittadini che, per motivi oggettivi (a mero titolo esemplificativo: ristrutturazione della propria abitazione, persone domiciliate presso le strutture), non possono permanere altrove; - ospitalità ai dipendenti delle strutture ricettive che effettuano il servizio di guardiana, qualora dimoranti presso la struttura ricettiva dove effettuano il proprio servizio; - ospitalità agli atleti professionisti fuori sede in allenamento per Olimpiadi in combinato con art. 23 del decreto in oggetto; - ospitalità ai titolari ed i collaboratori delle strutture ricettive. Resta autorizzato il regolare esercizio di somministrazione, esclusivamente a favore dei propri clienti (da intendersi descritti nei punti precedenti) e nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza. Resta, altresì, concesso agli alloggiati di ricevere consegne a domicilio nel rispetto dell'art. 17 del Decreto in oggetto e nel rispetto delle normative igienico-sanitarie. Le residenze universitarie, siano esse assegnate attraverso bandi di concorso (come doveroso in caso di prestazioni sociali agevolate), o di carattere privatistico, non sono ricomprese tra le strutture ricettive, né dalla normativa nazionale né da quella regionale. Il servizio residenziale universitario, pertanto, non si configura come attività fra quelle ricomprese da questo articolo.

Art. 22, "Il divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. Il divieto di svolgere all'aperto attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoria svolte, anche singolarmente se non nei pressi delle proprie abitazioni. Nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio, con l'obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio"

È fatto divieto di accedere alle aree verdi per animali domestici, come – ad esempio le aree di sgambamento cani

Ordinanza del Ministero della Salute - 20 marzo 2020

Le misure, **valide dal 21 al 25 marzo**, prevedono:

- il **divieto d'accesso del pubblico ai parchi**, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- il **divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto**; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- la **chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri**, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- il **divieto, nei giorni festivi e prefestivi**, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, **di ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale**, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Leggi il [testo integrale dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020](#)